

# La Consulta bocchia gli aiuti ai Comuni in crisi finanziaria: violato il pareggio

## Finanza locale/1

### Altro colpo alle regole del predissesto, in attesa di una riforma che tarda

Il meccanismo del fondo di rotazione per aiutare i Comuni in crisi finanziaria è illegittimo perché aggira il principio del pareggio di bilancio e la regola aurea che limita l'indebitamento degli enti locali alla spesa di investimenti.

Lo ha stabilito la sentenza 224/2023 depositata ieri dalla Corte costituzionale (redattore l'ex presidente della Corte dei conti Angelo Buscema) che ha chiuso così una questione sollevata dalla magistratura contabile del Lazio ma molto dibattuta dagli addetti ai lavori. In

pratica il sistema introdotto dal decreto «Sblocca-Italia» del 2014 permetteva a Comuni e Province in predissesto di utilizzare il prestito statale per migliorare il proprio risultato di amministrazione e coprire i debiti fuori bilancio.

Ma le anticipazioni di liquidità, per una giurisprudenza consolidata che in passato ha già colpito molti meccanismi analoghi, devono «servire soltanto per rimediare a sofferenze di cassa», permettendo agli enti pubblici in carenza di liquidità di pagare i propri debiti in attesa che la disponibilità effettiva di risorse si riallinei alle previsioni di competenza, ritardate per esempio dall'affanno dei sistemi di riscossione.

Gli assegni che arrivano dallo Stato, invece, «non possono essere impiegate per risanare bilanci strutturalmente in perdita (sentenza n. 4 del 2020)»; perché in questo modo nell'ottica della Consulta si fi-



**IL PRINCIPIO  
L'aiuto statale  
va limitato alla  
cassa; non si  
può migliorare  
il risultato  
di bilancio  
con un prestito  
da restituire**

nisce per aggirare la regola aurea perché si utilizzano dei prestiti per abbellire artificialmente il risultato di amministrazione, cioè l'indicatore chiave della salute dei conti.

Di qui la dichiarazione di illegittimità dell'articolo 43 del Dl 133/2014 nella parte in cui non prevede che le risorse del fondo di rotazione possano essere utilizzate «solo a titolo di cassa» e non contemplano l'obbligo di immobilizzare nel fondo anticipazioni di liquidità una somma pari all'aiuto ricevuto, per neutralizzarne l'effetto in termini di competenza. La questione è ad alta caratura tecnica, ma segna una tappa chiave di un problema più ampio: le regole del predissesto, riviste decine di volte, zoppicano sempre più vistosamente, e hanno bisogno di una riforma che tarda ad arrivare.

—G.Tr.